

N. R.G. 1723/2014 + 20786/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**Sezione Impresa**

Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Lorenzo Lentini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella cause riunite di I Grado iscritte al n. r.g. **1723/2014** e **20786/2014** promosse da:

**ACQUEDOTTO PORTUALE S.R.L.** (C.F. 01299690493), con il proc. dom. avv. RONDINELLI MICHELE, Indirizzo Telematico e l'avv. ,

attrice

contro

**ING BANK N.V.** , quale incorporante **di ING LEASE (ITALIA) S.P.A.** (C.F. 03322380175), con il proc. dom. avv. ZAGLIO ANDREA, PIAZZA DELLA VITTORIA, 11 25121 BRESCIA

convenuta – ricorrente nel procedimento riunito

**CONCLUSIONI**

*Per parte attrice:*

“ **In via preliminare:** ordinare alla convenuta, qualora non via avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare della Banca d’Italia 11.02.1991 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni.

**Nel merito:**

a) Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto per cui è causa relativamente alle clausole sugli interessi, corrispettivi e/o moratori, commissioni e spese a qualunque titolo connesse



all'erogazione del credito, in quanto stipulate in violazione della normativa antiusura e, di conseguenza, disporre che il medesimo contratto sia derubricato a contratto a titolo gratuito *ex art. 1815 co. 2 c.c.*.

b) Per effetto delle invalidità denunciate che risulteranno accertate:

- rideterminare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti tenendo conto anche della compensazione dell'indebito (maggiorato di interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo) con il residuo eventualmente dovuto, e condannare la convenuta ad attenersi al nuovo piano di ammortamento o alla restituzione dell'eccedenza in caso di avvenuto rimborso del capitale;
- accertare e dichiarare l'inefficacia della risoluzione contrattuale, riammettere al beneficio del termine la parte attrice e revocare l'ordinanza del 27.06.2016 emessa nel sub-procedimento cautelare 1723/14-1 R.G..

c) Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo *ex art. 93 c.p.c.*, nonché dei costi di mediazione e della perizia di parte depositata in quanto strumento indispensabile per l'accertamento tecnico-contabile, altrimenti impossibile a chiunque dotato di competenze medie e senza la quale parte attrice non avrebbe potuto rispettare l'onere della prova *ex art. 2697 c.c.*.

#### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile diretta ad accertare il superamento del tasso soglia usura alla stipula sulla base delle ipotesi di analisi formulate: con il solo tasso di mora e con il tasso *leasing* maggiorato di tutte quelle voci a titolo di commissioni e spese che per l'odierna attrice incidono, per pacifica giurisprudenza, in termini di costo di una operazione di finanziamento;

- a tal uopo, rendere in termini percentuali tali voci al fine di determinare il costo reale *leasing* oggetto del giudizio;
- quantificare l'ammontare degli interessi (di qualsivoglia natura) pagati dalla stipula del contratto, attualizzati al tasso legale,
- previa compensazione con gli interessi pagati, la determinazione delle rate future di solo capitale depurate da interessi".

Per la convenuta:

**“Con riferimento alla causa Rg n. 1723/2014:**

in via principale:

- rigettare le domande tutte *ex adverso* formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto. - condannare la società Acquedotto Portuale S.r.l. al risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., per l'importo ritenuto di giustizia.

**Con riferimento al procedimento Rg n. 20786/2014:**

in via principale e nel merito: previo rigetto di tutte le domande ed eccezioni avversarie, accertare l'intervenuta risoluzione di diritto *ex art. 1456 c.c.* del contratto di *leasing* e dichiarare legittima l'intervenuta restituzione in corso di causa dell'immobile oggetto del contratto di *leasing*.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i procedimenti”



## CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 29 gennaio 2014 ACQUEDOTTO PORTUALE S.r.l. conveniva in giudizio l'odierna ING BANK per sentire dichiarare la gratuità del contratto di leasing ex art 1815 c.c. in ragione dell'usurarietà del tasso (corrispettivo e/o moratorio) convenuto, con condanna della controparte alla restituzione delle somme indebitamente percepite e rideterminazione del piano di ammortamento contrattuale.

Parte attrice esponeva di avere concluso con la controparte in data 23 ottobre 2007 il contratto di locazione finanziaria per immobili n. 87171, avente ad oggetto una porzione di fabbricato sita nel Comune di Livorno. Detto contratto prevedeva un corrispettivo globale pari a euro 219.678,21 (oltre iva), un canone iniziale di euro 15.620,00 (oltre iva) e n. 179 canoni periodici mensili di importo pari a euro 1.139,99 (oltre iva), un T.A.N. pari al 6,669%, un tasso di mora pari a quello previsto dal d.lgs. 231/2002 (all'epoca della stipula pari all'11,07%).

Premesso quanto sopra parte attrice, anche sulla base di una "perizia econometrica" (doc. 3), lamentava la pattuizione di un tasso di interesse usurario, derivante sia dalla "sommatoria del tan e del tasso mora", sia dalla somma tra il tan e le "spese elencate nel contratto" per assicurazioni, istruttoria, opzione di acquisto del bene, incasso RID, comunicazioni, ritorno corrispettivo insoluti, gestione multe e sanzioni, variazioni domiciliazione bancaria: la somma di tali spese ammonterebbe al 4,26%, con conseguente sfioramento del tasso soglia (pari all'epoca al 10.23%).

In via subordinata chiedeva la condanna della controparte "*al pagamento della somma risultante dall'istruttoria a titolo di usura sopravvenuta e/o anatocismo (in conseguenza del piano di ammortamento alla francese) e/o indeterminatezza delle condizioni*".



2. Parte convenuta si costituiva concludendo per il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate.
3. Al presente procedimento veniva riunito quello iscritto al R.G. 20786/2014, introdotto da ING *ex art. 702 bis c.p.c.*, al fine di ottenere la restituzione dell'immobile oggetto del contratto, e successivamente convertito in giudizio ordinario.

A esito dello scambio delle memorie *ex art. 183, comma 6, c.p.c.* ING depositava ricorso *ex art. 700 c.p.c.* per ottenere il rilascio immediato dell'immobile, accolto con ordinanza del 27.6.2016.

Quindi il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 4 aprile 2016, successivamente aggiornata, a seguito di vari rinvii per esigenze di ruolo, al 21.11.2019. All'esito di tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti del termine per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.

\*\*\*

4. In primo luogo va dichiarata la cessazione della materia del contendere nella causa r.g. 20786/2014, tenuto conto di quanto dichiarato da ING BANK nel corso dell'ultima udienza ("*non vi è luogo a provvedere sulla domanda di rilascio del bene*") e del mancato svolgimento di domande riconvenzionali da parte della società utilizzatrice.  
Infatti il *petitum* di tale procedimento risulta già conseguito dalla concedente, a seguito del rilascio dell'immobile effettuato dalla società utilizzatrice in ossequio all'ordinanza cautelare del 27.6.2016, che non risulta reclamata.
5. Le domande attoree nel giudizio principale sono infondate.

A livello generale si osserva come l'atto di citazione, ricco di riferimenti giurisprudenziali e



dottrinali, non risulti altrettanto puntuale nella costruzione di un solido impianto allegatorio, come peraltro rilevato anche da parte convenuta con la comparsa di risposta.

Invero le significative carenze a livello di ricostruzione fattuale del rapporto non consentono di prendere in esame la domanda, formulata “in via preliminare”, volta alla “*corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi*”, e quella, proposta in via subordinata, in punto di anatocismo e di indeterminatezza delle condizioni economiche, trattandosi di profili completamente inesplorati in atti e dunque privi di qualsivoglia supporto in termini di allegazione (sia sufficiente rilevare come l’atto di citazione neppure menzioni le risultanze della Centrale Rischi, al di là della mancata produzione di adeguata documentazione sul punto).

Peraltro si osserva che il riferimento all’anatocismo e all’indeterminatezza delle condizioni non è presente nelle conclusioni, come precisate all'ultima udienza, potendosi ritenere abbandonate le corrispondenti domande.

Premesso quanto sopra, l’oggetto del contendere si esaurisce nella valutazione di pretesa usurarietà del tasso di interesse convenuto del contratto di leasing..

Al riguardo la contestazione attorea è formulata pretendendo di sommare al tasso concordato per gli interessi corrispettivi quello pattuito per gli interessi moratori ed evidenziando come la sommatoria dei due tassi di interesse risulti superiore al tasso soglia in materia di usura. L’infondatezza di siffatto approccio è evidente ove si consideri che gli stessi precedenti giurisprudenziali invocati da parte attrice non giustificano affatto la pretesa di sommare i due tassi di interesse al fine di verificarne



la conformità alla normativa antiusura, limitandosi semmai a evidenziare, con tesi peraltro non condivisa dalla giurisprudenza di questo Tribunale, come il controllo dell'usurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per gli interessi moratori.

Quanto sopra deriva dalla considerazione per cui, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi ultimi si sostituiscono (e non si aggiungono, diversamente da quanto sostiene parte attrice) agli interessi corrispettivi.

In secondo luogo va rilevato come parte attrice non abbia nemmeno quantificato le somme asseritamente pagate a titolo di interesse di mora, omissione che impedisce al giudice qualsiasi approfondimento della questione. Infatti la richiamata disposizione dell'art. 1815, comma secondo, c.c. non potrebbe comunque determinare la gratuità del contratto, atteso che tale norma è applicabile solamente in relazione al tasso corrispettivo, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di questo tribunale.

Invero, anche a voler assecondare la tesi che include il tasso di mora nell'ambito delle valutazioni in punto di usura oggettiva, non si comprende per quale ragione l'utilizzatore dovrebbe sottrarsi al pagamento dell'interesse pattuito, che funge da corrispettivo dell'operazione di finanziamento, soltanto perché sono stati previsti, a diverso titolo, degli eventuali interessi di mora che lo stesso debitore non ha nemmeno



dimostrato di avere pagato, con le inevitabili ricadute in punto di interesse ad agire.

In ogni caso giova ricordare che la giurisprudenza dominante di questo Tribunale, anche successivamente al recente arresto della Corte di Cassazione sul tema, è costante nell'affermare che interessi corrispettivi e interessi di mora costituiscono parametri non sovrapponibili, per due motivi assorbenti.

In primo luogo i tassi moratori non vengono rilevati dalla Banca d'Italia nell'indagine statistica alla base del calcolo del TEGM, dal quale si ricava poi il tasso soglia. Orbene, se la *ratio* della disciplina dell'usura in chiave oggettiva è sanzionare l'intermediario che si discosta "eccessivamente" dalla media delle condizioni praticate dai *competitor* per operazioni analoghe, non si comprende a che titolo potrebbe essere sanzionato, sia pure in sede civile con la nullità della pattuizione, il soggetto che pratica un tasso moratorio rispetto al quale non esiste un valido *benchmark* di riferimento.

In secondo luogo, l'estensione analogica agli interessi di mora del tasso soglia rilevante ex art. 644 è operazione che non collima con la previsione, da parte del d.lgs. 231/2002, di un tasso di mora legale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, tasso al quale rinvia *tout court* lo stesso contratto per cui è causa. In proposito preminenti esigenze di coerenza sistematica, non soltanto all'interno dell'ordinamento civile, ma anche nei rapporti con il diritto penale, impediscono di considerare automaticamente usuraria l'applicazione di un tasso che risulta identico ad altra soglia che non soltanto è consentita, ma è prevista quale regola di *default* per la



mora in operazioni commerciali, da ritenersi del tutto analoghe a un rapporto di finanziamento concluso per finalità commerciali, come si desume agevolmente dalla natura della parte.

L'unica ulteriore argomentazione di parte attrice fa leva sull'inclusione di talune voci di spesa nel calcolo del TEG del rapporto, ai fini del preteso superamento del tasso soglia.

Al riguardo occorre ribadire che le modalità di calcolo del TEG sono stabiliti dalla regolamentazione secondaria delle autorità di riferimento del settore creditizio, ai sensi della quale possono essere tenute in considerazione soltanto le spese connesse all'erogazione del finanziamento, non già altre spese a carattere meramente eventuale: nel caso in esame l'erroneità della tesi attorea deriva proprio dall'inclusione nel calcolo di voci del tutto irrilevanti ai fini di cui sopra, quali ad esempio le spese per l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene o per la gestione di insoluti e sanzioni, trattandosi di costi eventuali che trovano la propria giustificazione causale esclusivamente nella condotta negoziale dell'utilizzatore.

Posto che parte attrice procede a un calcolo complessivo dell'impatto di tali spese sul TEG, senza considerarle singolarmente, l'immediata individuazione di voci palesemente estranee a tale calcolo priva di qualsivoglia attendibilità la ricostruzione attorea, conducendo al rigetto della domanda.

6. Sulla scorta delle superiori considerazioni, della puntuale motivazione dell'ordinanza





cautelare (da ritenersi qui integralmente trascritta per tutto quanto non espressamente richiamato) nonché del pacifico inadempimento dell'utilizzatrice, le domande attoree vanno rigettate *in toto*, in quanto infondate nel merito.

È da ritenersi altresì disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda o eccezione di parte attrice, come l'accertamento dell'inefficacia della risoluzione contrattuale ovvero la "revoca" dell'ordinanza di rilascio del bene, il cui accoglimento richiederebbe l'accertamento di presupposti logicamente incompatibili con le statuizioni di sopra.

7. Le spese di lite del giudizio di merito segue la soccombenza e si liquidano in euro 13.430,00, oltre al rimborso di spese vive, spese generali, I.V.A. e c.p.a., avuto riguardo ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 per i procedimenti ordinari di cognizione aventi valore indeterminabile e complessità alta, stante la disposta riunione.

Parte attrice soccombente è tenuta altresì alla refusione delle spese del procedimento cautelare introdotto da controparte in corso di causa, liquidate in euro 5.000,00, avuto riguardo ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 per i procedimenti ordinari di cognizione aventi valore compreso tra 260.000 e 520.000 euro e tenuto conto delle fasi limitate che hanno caratterizzato detto procedimento.

Non sussistono infine i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta, stante la presenza di isolati precedenti giurisprudenziali, citati in atti, che impediscono di ravvisare gli estremi della colpa grave nella condotta processuale avversaria.



**P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella cause riunite di cui in epigrafe, ogni diversa o ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

- A. nella causa r.g. 1723/14 RIGETTA, in quanto infondate, tutte le domande svolte da parte attrice, ACQUEDOTTO PORTUALE S.R.L., nei confronti di ING BANK N.V.
- B. nella causa r.g. 20786/2014 DICHIARA la cessazione della materia del contendere.  
+
- C. CONDANNA parte attrice, ACQUEDOTTO PORTUALE S.R.L. a rifondere a ING BANK N.V. le spese di lite dei giudizi riuniti, che si liquidano in euro 13.430,00 per compensi, e del procedimento cautelare introdotto in corso di causa, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, così complessivamente per euro 18.430,00=, oltre al rimborso di spese vive (c.u. e bolli), spese generali (15%) e accessori di legge.

Così deciso in Brescia il 28.2.2020

Il giudice

Lorenzo Lentini

